



COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO

PROVINCIA DI MESSINA

ORDINANZA

N. 90 del 13-09-2022

COPIA

SINDACO

Oggetto: **Provvedimento di carattere contingibile ed urgente per la disciplina del commercio ambulante durante la manifestazione "Liscia Fest 2022" in programma nel periodo 16/18 settembre 2022.**

IL SINDACO

Premesso che:

- con nota del 05/09/2022, assunta al prot. dell'Ente al n. 30461, il Presidente della Pro Loco "Agatirno" ha offerto la disponibilità dell'Associazione a collaborare con l'Amministrazione Comunale per l'organizzazione delle attività logistico-organizzative, per la realizzazione dell'evento denominato "Liscia Fest 2022" in programma nei giorni 16, 17 e 18 settembre 2022 presso il lungomare Cosenz;
- con determinazione n. 152 del 05/09/2022 del Responsabile dell'Area IV lo svolgimento di tutte le preventive attività logistico-organizzative del festival denominato "Liscia Fest 2022" è stato affidato all'Associazione Pro Loco "Agatirno", con sede in Sant'Agata di Militello Codice Fiscale e P.Iva 01460520834, compresi gli oneri di acquisire tutti i permessi, licenze, pareri e/o autorizzazioni e quant'altro necessario per la realizzazione della manifestazione;
- la manifestazione si svolgerà sul lungomare di Sant'Agata Militello, tra le vie Enrico Cosenz e Pio La Torre, nel tratto compreso tra la via San Giuseppe e la via Roma;

Considerato che:

- la formula della manifestazione prevede sia la realizzazione di spettacoli musicali che la degustazione di prodotti siciliani (street food), con la partecipazione di operatori commerciali posizionati all'interno delle aree destinate alla manifestazione, come

- meglio rappresentato e descritto negli atti tecnico-amministrativi necessari per le autorizzazioni di Legge (Relazione illustrativa, piano di sicurezza, piano sanitario, etc.);
- la C.C.V.L.P.S. ha espresso il parere di competenza sulla manifestazione, giusto verbale n. 115 del 12/09/2022;
 - in relazione al tipo di evento, si prevede una notevole affluenza di pubblico proveniente da tutto l'hinterland;
 - sul lungomare insistono numerose attività commerciali e della ristorazione;

Ritenuto che:

- al fine evitare problematiche per la viabilità, per la sicurezza stradale e dei pedoni, nonché per ragioni di ordine pubblico ed igienico-sanitarie, occorre regolamentare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, ovvero con mezzi mobili e soste di breve durata, nelle aree prossime alla manifestazione;
- occorre disciplinare commercio su aree pubbliche in forma itinerante temperando lo svolgimento di detta attività con la necessità di tutela della circolazione veicolare, pedonale e di emergenza;

Rilevato che:

- il Consiglio di Stato, sez. V, con Sentenza n. 2050 del 03/04/2018 ha affermato che: *“A questi riguardi, è giurisprudenza consolidata che il comune ha il potere discrezionale di vietare il commercio ambulante in determinate zone (es. Cons. Stato, V, 28 dicembre 2007, n. 6726; 7 gennaio 2009, n. 20). Si tratta, in effetti, di rilevazione, ponderazione e rispettiva valutazione di molteplici interessi cui per le dette ragioni è preposto il comune e che agiscono sulla realtà territoriale componendo l'equilibrio urbano inclusi quelli testualmente evocati dal provvedimento impugnato (traffico, inquinamento, manifestazioni e cortei, viabilità e accessibilità per i residenti, ecc.): in sintesi, interessi alla sicurezza, alla qualità della vita nello spazio urbano, al decoro urbano (“finalità immateriale dell'azione amministrativa”, che “a seconda del profilo e dello strumento, può essere frutto vuoi di tutela (e valorizzazione) del patrimonio culturale, vuoi di disciplina urbanistica o del commercio, vuoi della politiche comunali di concessioni di suolo pubblico: comunque in ragione delle competenze di legge”: cfr. per il centro storico di Roma, Cons. Stato, V, 23 agosto 2016, n. 3861; e per quello di Firenze, V, 19 aprile 2017, n. 1816 e 1817)”;*

Visto:

- Il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 relativo a: “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- la L.R. n. 18/1995 recante “Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche”;
- aa L.R. n. 2/1966 recante “Disposizioni interpretative e modifiche della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18 "Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche". Disposizioni varie in materia agricola”;
- il Regolamento comunale su “Norme e direttive per il commercio su aree pubbliche”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 dell’01/03/2010;
- l’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. in ordine alla competenza del Sindaco ad assumere provvedimenti contingibili e urgenti;
- l’art. 54 del TUEL n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l’art. 69 dell’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, il quale dispone in materia di provvedimenti contingibili ed urgenti per motivi di sicurezza pubblica;

ORDINA

- 1) Nei giorni 16, 17 e 18 settembre 2022 è vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, ovvero con mezzi mobili e soste di breve durata, sia alimentare che non alimentare, entro un raggio di 1 km dal perimetro della manifestazione “Liscia Fest 2022”, per come individuato nella planimetria allegata al piano di sicurezza dell’evento, ad eccezione di n. 4 posti riservati esclusivamente a bancarelle di “calia e simenza”.
- 2) Al Responsabile del Corpo di P.L. di porre in essere tutti gli adempimenti di competenza ai fini del rispetto della presente Ordinanza.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio On-Line e sul sito web istituzionale del Comune di Sant’Agata di Militello e che, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione dell’Ente e che l’Ufficio Affari Generali - Segreteria trasmetta copia della presente Ordinanza:

- A S.E. Il Prefetto di Messina;
- Al Questore di Messina;
- All’Asp n. 5 Messina;
- Al Corpo di P.L.;
- Al Commissariato di P.S. di Sant’Agata Militello;
- Alla Compagnia dei Carabinieri di Sant’Agata Militello;
- Alla Tenenza della Guardia di Finanza di Sant’Agata Militello;
- Alla Capitaneria di Porto.

INFORMA

che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso il presente provvedimento i soggetti destinatari possono ricorrere nei modi di legge presentando ricorso giurisdizionale al T.A.R. ai sensi della Legge n. 1034/1971, entro il termine di gg. 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di gg. 120 (centoventi) dalla data di pubblicazione.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., l'Amministrazione competente è il Comune di Sant'Agata Militello.

II SINDACO

F.to MANCUSO BRUNO

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario Generale del Comune di Sant' Agata di Militello, certifica che il presente atto n. 90 del 13-09-2022 viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **13-09-2022** al **28-09-2022**.

Sant' Agata di Militello, li 13-09-2022

Il Vice Segretario Generale
F.to Antonino Bertolino